



COMUNE DI CASELETTE

Provincia di Torino

STATUTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI CASELETTE

PREMESSA

La pace, lo sviluppo e il crescere civile dipendono, oggi più di un tempo, dall'intesa delle Nazioni e dall'unione dei popoli. Il concretizzarsi di queste speranze di unità non è più una prospettiva limitata ai soli ambiti nazionali ma si inserisce in una dimensione europea e mondiale.

In quest'ottica, i gemellaggi fra Comuni possono e devono rappresentare una istituzione importante, tale da creare sinergie fra tutte le realtà del territorio e le diverse fasce della popolazione.

Il gemellaggio deve distinguersi dagli scambi singoli o collettivi perché più di questi permette un confronto sui problemi di ciascuna comunità favorendo la riscoperta di reciproche tradizioni e costumi e perché si fonda sull'impegno che prendono i Sindaci, in nome e per conto dei loro cittadini.

Significa impegno per costruire l'Europa, per andare al di là di qualsiasi diseguaglianza e forma di razzismo, per arrivare oltre il folklore e i particolarismi locali, che rappresentano solo una caricatura della vera cultura di ogni paese.

Per questo il gemellaggio può essere considerato un'ottima opportunità di un lavoro comune per contribuire alla costruzione di una vera Europa unita politicamente, economicamente, socialmente ed alla realizzazione delle condizioni che percorrono la via della Democrazia, della Solidarietà e della Pace.

Il Comune di Caselette ritiene che, oggi più che mai, legare l'iniziativa culturale alla società dell'informazione globale giochi un ruolo fondamentale nella crescita sociale ed in tal senso si impegna ad operare, tra tradizione e rinnovamento, valorizzazione del passato e aggancio al futuro.

TITOLO I - IL COMITATO DI GEMELLAGGIO

ART. 1 – Finalità, compiti e funzioni

È formalmente istituito, nel Comune di Caselette, il Comitato di Gemellaggio con le finalità, compiti e funzioni specifiche di:

- programmare, organizzare, coordinare, gestire e divulgare le iniziative culturali, sociali ed economiche, i progetti di scambio con i Comuni gemellati e gemellandi;
- curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio favorisce la pace e la fratellanza fra i popoli;
- favorire una sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo al coinvolgimento di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole che operano nel Comune sul piano culturale, sociale, educativo, sportivo, economico e turistico;
- eleggere il Consiglio Direttivo.

Il Comitato non ha scopo di lucro.

ART. 2 - Sede

Il Comitato ha sede nel Comune di Caselette presso la Casa Municipale.

ART. 3 - Attività e risorse del Comitato di Gemellaggio

1 - Il Comitato ha funzione di indirizzo e, per l'organizzazione e la gestione delle iniziative del programma, si avvale della collaborazione delle Associazioni, delle Fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio, in base alle aree di interesse e alle attività di volta in volta programmate.

2 - Il Comitato è un supporto operativo dell'Amministrazione Comunale che rimane unica responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio, nonché di tutte le spese afferenti l'attività del Comitato stesso.

3 - Per la realizzazione degli scopi previsti dall'Art.1, il Comitato, compatibilmente con le risorse disponibili, avrà a disposizione ogni anno apposito fondo iscritto in Capitolo di Bilancio Comunale, la cui gestione avverrà attraverso regolari atti di impegno di spesa, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il Comitato dovrà contribuire a reperire fondi avvalendosi di contributi di Enti pubblici e/o privati, di sponsorizzazioni, del ricavato di attività organizzate allo scopo e comunque di qualsiasi entrata a vario titolo pervenuta. Tali fondi dovranno essere iscritti nel Bilancio Comunale ove sarà previsto idoneo stanziamento in entrata e in uscita.

5 - Momenti eccezionali e non programmati che prevedono maggiori esborsi finanziari da parte del Comune dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione e deliberati con intervento economico straordinario compatibilmente con lo stato del Bilancio.

6 - Il Comitato non effettua direttamente alcuna operazione di tipo economico-finanziario.

La gestione di tutte le entrate e le spese, che si riferiscono alle attività ed agli scopi del Comitato, viene eseguita dal Comune nell'ambito del proprio bilancio.

ART. 4 - Composizione, durata in carica e decadenza

1 - Il Comitato di Gemellaggio è nominato dal Sindaco, su designazione degli organismi che ne fanno parte ed è composto da:

- Sindaco o Suo delegato che lo presiede di diritto
- n° 2 rappresentanti della maggioranza consiliare, non necessariamente Consiglieri comunali
- n° 1 rappresentante della minoranza consiliare, non necessariamente Consigliere comunale
- n° 1 rappresentante della Pro Loco
- n° 1 rappresentante dell'Istituto Comprensivo
- n° 1 rappresentante della Parrocchia
- n° 1 rappresentante di ogni Associazione o Gruppo che intenda partecipare.

2 - La durata del Comitato coincide con la durata della legislatura comunale e, in attesa della nomina dei nuovi membri, il Comitato rimane in carica, in regime di "prorogatio".

3 - La decadenza di uno o più componenti il Comitato di Gemellaggio può avvenire:

- per dimissioni;
- per assenza a tre riunioni consecutive senza dovuta giustificazione;
- per richiesta degli organismi designanti.

ART. 5 - Modalità di nomina dei componenti

1 - La nomina dei membri del Comitato avviene nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale e con le seguenti modalità:

- i rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare vengono designati dai rispettivi gruppi;
- gli altri rappresentanti vengono nominati dagli organismi di cui sono l'espressione;

2 - Qualora le designazioni dei vari organismi non giungano entro i limiti temporali previsti, si procederà comunque alla costituzione del Comitato indicando la mancata designazione.

3 - Per la sostituzione in itinere dei rappresentanti decaduti o dimissionari ciascuna componente segnalerà per scritto al Sindaco la nuova nomina.

TITOLO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 6 - Elezione e Composizione

Il Comitato di Gemellaggio, riunito in prima seduta, provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un Consiglio Direttivo composto da:

- un Vicepresidente
- un Segretario
- due membri rappresentanti i suoi componenti.

Il Sindaco, o Suo delegato, partecipa di diritto al Consiglio Direttivo in qualità di Presidente.

ART. 7 - Compiti e funzioni

Sono compiti e funzioni del Consiglio Direttivo:

- predisporre il programma annuale delle attività del Comitato ed integrarle con le decisioni dell'Amministrazione Comunale;
- redigere i progetti mirati alla richiesta di finanziamenti presso la Commissione Europea o altri Enti ;
- seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione dei progetti stessi;
- curare i rapporti con gli analoghi organismi dei comuni gemellati;
- curare, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, costanti rapporti con la Commissione Europea, con gli uffici preposti ai progetti internazionali della Regione e della Provincia, con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con le Ambasciate e i Consolati che rappresentano i partners;
- deliberare l'accettazione di contributi provenienti da sponsorizzazioni, da attività predisposte a reperire finanziamenti pubblici o privati, da entrate a vario titolo pervenute.
- predisporre i preventivi e i consuntivi spese relativi ad ogni progetto e presentarli alla Giunta Comunale per l'approvazione;
- redigere le relazioni finali relative ad ogni progetto attuato.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria al fine di conseguire gli scopi istituzionali. Esso delibera sui modi e termini per conseguire gli obiettivi previsti, sulle modalità di finanziamento, sulla nomina degli organi, sulle modifiche dello Statuto e su quanto non sia espressamente attribuito agli organi di competenza.

TITOLO III - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

ART. 8 - Convocazioni

1 - Il Comitato di Gemellaggio è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta si renda necessario organizzare attività di promozione, di rappresentanza, di programmazione e attuazione dei progetti o qualora lo richieda 1/3 dei componenti.

2 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta si renda necessario o qualora lo richiedano formalmente almeno tre suoi componenti.

3 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato direttamente e in forma scritta almeno 5 giorni prima mediante recapito postale o comunicazione attraverso via telematica.

ART. 9 - Validità delle sedute

1 - Il Comitato di Gemellaggio si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

2 - Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo dovrà essere presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 10 - Deliberazioni

Le deliberazioni, in seno ai due collegi, sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei componenti il Comitato e il Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del Presidente.

ART. 11 - Presidenza delle sedute e poteri del Presidente

Il Comitato e il Consiglio Direttivo sono presieduti dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal componente più anziano d'età.

Chi presiede constata la regolarità e la validità delle adunanze, ne dirige lo svolgimento, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed adotta le deliberazioni urgenti richiedendone ratifica al Consiglio stesso entro 30 giorni dalla loro adozione.

Il Presidente, o i suoi sostituti, rappresenta legalmente il Consiglio Direttivo nei confronti di terzi ed in giudizio ai sensi del Codice Civile e ad esso spettano tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Delle riunioni del Comitato e del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario che firma congiuntamente al Presidente. Il verbale sarà depositato in Municipio presso l'ufficio competente.

ART. 12 - Disposizioni finali e controversie

La gestione del Consiglio Direttivo è sottoposta al controllo della Giunta Comunale che dovrà vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione dello Statuto e proporrà le misure idonee per garantirne il rispetto.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto solo da parte della Giunta Comunale, unico organo deputato al suo controllo.

Tutte le controversie insorgenti tra gli organismi di cui agli Artt. 4 e 6 sono rimesse ad un collegio di tre probiviri nominati dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza alcuna formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.